



Serra Riccò, 12/12/2008

## Comune di Serra Riccò

PROVINCIA DI GENOVA  
Servizio Lavori Pubblici  
Via A.Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)  
Tel. 0107267311  
Fax 010752275  
e-mail: [lavoripubblici@comune.serrariccò.ge.it](mailto:lavoripubblici@comune.serrariccò.ge.it)  
internet: [www.comune.serrariccò.ge.it](http://www.comune.serrariccò.ge.it)

Prot. n. 0018093.

### **ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.** **N°.7/2008**

#### **PER IL TAGLIO RAMI ED ALBERI SPORGENTI DELLE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO**

CONSIDERATO che in caso di precipitazioni nevose si possono verificare cadute sulle sedi stradali pubbliche e di uso pubblico di alberi, arbusti e siepi aggettanti sulla sede viabile con conseguente minaccia alla pubblica incolumità;

RITENUTO necessario intervenire, in considerazione della stagione invernale, affinché non si verificino cadute di rami o alberi che possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:

*“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”*

CONSIDERATO che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

DATO ATTO che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”;

RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere ad effettuare le seguenti opere:

### 1) IL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.

### 2) LA RIMOZIONE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, DI RAMAGLIE O ALBERI

- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, possano cadere su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

## **AVVERTE**

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguite.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che avverso la presente, in applicazione alla legge 06/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Lazio, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste all'art. 29 del Codice della Strada.

Il Comando Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica restano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Serra Riccò, li 12/12/2008

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
(Geom. Francesco MERLO)**